



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola La Mantia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **4201/2020** promossa da:

Parte_1 , (C.F. *P.IVA_1*), domiciliato in *[...]*

Indirizzo_1 95131 *Pt_1* ; rappresentato e difeso dall'avv. *Avvocato_1* e dall'avv.

Avvocato_2 , giusta procura in atti.

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *~~P.IVA~~12* , domiciliato in *Indi* *[...]*

Persona_1 - *Indirizzo_3* *Pt_1* ; rappresentato e difeso dall'avv. *[...]*

Avvocat_3 giusta procura in atti.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del *Data_1* le parti hanno concluso come in verbale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Su ricorso della *CP_1* questo Tribunale, con decreto ingiuntivo n.655/2020 (RG. n.470/2020) reso in data *Data_2*, ingiungeva alla *Parte_1* il pagamento della somma di € 12.650,00, oltre spese ed interessi, quale somma portata da due fatture emesse da *Controparte_2* la quale aveva ceduto il credito alla ricorrente *CP_1*.

Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione l *Parte_1* e deduceva: 1) il difetto di legittimazione attiva della *CP_1* e la conseguente inopponibilità della cessione; 2) la inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973; 3) L'errato calcolo dell'importo richiesto a fronte di una nota di credito per € 531,30 che aveva ridotto l'importo da €12.650,00 ad €12.118,70.

Si costituiva *CP_1* per contestare integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed assolutamente infondato in fatto ed in diritto, nonché sfornito di prova, chiedendone il rigetto.

Concessi i termini ex art.183, c. VI, cpc, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.

L'opposizione risulta fondata e merita di essere accolta.

Prima di passare all'esame dei singoli motivi di opposizione come sopra elencati appare opportuno muovere dalla ricostruzione in fatto.

Risulta, invero, documentato e non contestato tra le parti che:

- 1) con contratto del *Data_3* l' *Parte_1* ha affidato alla *Controparte_2* per la durata di anni due la manutenzione degli impianti elevatori a servizio degli edifici dell' *Controparte_3* per un importo contrattuale di euro 94.594,44, oltre IVA (v. contratto in atti);
 - 2) con atto di cessione del *Data_4* *Controparte_2* ha ceduto a *CP_1* tutti i crediti vantati dalla cedente nei confronti dell' *CP_3* per le prestazioni relative al contratto stipulato in data [...] *Data_5* per l'affidamento dell'appalto biennale dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori a servizio degli edifici dell' *Controparte_3* nonché tutti i crediti, presenti e futuri, discendenti dagli ulteriori contratti già stipulati e da stipulare nei 24 mesi dall'atto di cessione (v. atto di cessione);
 - 3) la causale della fattura n. *Data_6*, per la quale la *CP_1* ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento, era la seguente: "lavori di ripristino e messa in servizio dell'ascensore marca *Pt_2*, matr. CT733/09, installato presso l'edificio di *Indirizzo_4* – *Pt_1* come da Vs protocollo n. 113969 del *Data_7* – nr. Impegno 11703/2/2018 D.D.G. rep. n. 1583 del *Data_8*".
- Tanto premesso, l' *Parte_1* ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione attiva di *CP_1* sostenendo che il credito portato dalla fattura azionata in via monitoria non discende dal contratto di manutenzione in corso di esecuzione del *Data_5*, bensì da un contratto, successivo alla cessione, stipulato in data *Data_9* tra l' *Parte_1* e la [...] *CP_2* (rep. n. 766/2018; prot. 115146), giusta D.D.G. Rep. 1583 del *Data_10* (e relativo

impegno di spesa n.11703/2-2018) con il quale è stato autorizzato l'affidamento dei lavori ex art. 36 co. 2 lett.a) D.Lg. 50/2016 (CIG *Num_2*).

L'eccezione non appare fondata e va rigettata.

Ed invero, per come correttamente evidenziato dall'opposta, nell'atto di cessione, stipulato ai sensi dell'art.3 L.52/91, è stato espressamente previsto che la stessa aveva ad oggetto i crediti derivanti da contratti "già stipulati o che saranno stipulati dalla parte cedente entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto". La superiore cessione è stata notificata al debitore ceduto e dallo stesso non rifiutata nel termine di 45 giorni dalla notifica, così come previsto dall'art. 106 comma 13 del Dlgs 50/2016 e, pertanto, il credito de quo, se pur futuro, rientra tra quelli ceduti.

Né, rileva, in senso contrario, la circostanza che il credito per cui è causa sarebbe fondato su un contratto diverso da quello di manutenzione sottoscritto dall' *Parte_1* nel 2016, in quanto relativo un ascensore installato presso un edificio di *Indirizzo_5* ed oggetto di un separato contratto del 2018. L'atto di cessione del 2017, infatti, nel descrivere i crediti oggetto di cessione, vi include espressamente anche quelli "derivanti dall'esecuzione di contratti già stipulati o che saranno stipulati dalla parte cedente entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto". Nulla questo, quindi, in merito all'inserimento tra i crediti ceduti anche di quello indicato nella fattura azionata dal cessionario in via monitoria.

L'opponente ha anche contestato l'esigibilità del credito da parte del cessionario invocando l'art.48 bis DPR 602/73 a tenore del quale "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo [...]
Data_11, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via

telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

In proposito, l' *Parte_1* ha rappresentato che, una volta venuto ad esistenza il credito futuro ceduto, l'area finanziaria, in fase di pagamento del corrispettivo al cessionario, ha effettuato nei confronti della società cedente, in data *Data_12*, la verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, dalla quale è emersa un'esposizione debitoria per l'importo di euro 645.753,55. Nel corso del conseguente periodo di 60 giorni di sospensione del pagamento, in data *Data_13*, è stato notificato all' *Parte_1* l'atto di pignoramento dei crediti del contribuente-creditore presso il soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973.

Parte opposta, richiamando alcune circolari del *Contr* ed, in particolare, quella n.29/2009, ha contestato la correttezza dell'operato dell'opponente, deducendo che, una volta accettata la cessione, il debitore ceduto avrebbe potuto eseguire la verifica erariale esclusivamente nei confronti del cessionario.

Il motivo di opposizione in esame risulta fondato e merita di essere accolto.

La questione è stata, di recente, oggetto di esame da parte della Corte di Appello di Napoli che, nell'affrontare una fattispecie del tutto analoga a quella che occupa, ha avuto modo di affermare che “In primo luogo va precisato che l'applicazione dell'art. 117, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 163/2006 in tema cessione di crediti derivanti da contratto di appalto, concessione e concorso di progettazione invocata dall'appellante al fine di dimostrare il silenzio-assenso rispetto all'avvenuta notifica dell'atto di cessione del credito, stipulato il ... , è rimasta del tutto indimostrata non rientrando la fattispecie negoziale in

alcuna delle ipotesi innanzi indicate. Di poi, va opportunamente evidenziato che la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente di solito da uffici centrali dell'amministrazione finanziaria), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola ne' i contribuenti ne' i giudici, ne' costituisce fonte di diritto con la conseguenza che a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione (ex art. 360 cod. proc. civ.), in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima amministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3267 del Data_14 e Cass., trib.: sentenza n. 24978). Pur tuttavia, la Corte ritiene di condividere l'interpretazione dell'art.48 bis DPR 602/1973 offerta dal giudice di prime cure conformemente alla circolare della Ragioneria dello Stato n. 22 recante le «disposizioni di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 - che, in tema di applicazione della norma in ipotesi di cessione di crediti, ha chiarito che «la verifica prevista dall'articolo 48-bis vada effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto). In altri termini, si è dell'avviso che nei confronti del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito (cessionario) - subentrato nel rapporto con la pubblica amministrazione in virtù di un contratto stipulato tra privati al quale la stessa è rimasta estranea - non sussistano i presupposti per procedere alla verifica. Qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente evidenzii una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l'amministrazione può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi inclusa quella disciplinata dall'articolo 48-bis.». L'amministrazione, in realtà, non fa altro che fare applicazione degli effetti che produce la cessione del credito, come prevista dagli articoli 1260 e ss.

c.c.. ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 1565/2021 del *Data_15*)... "...
Peraltro, ritiene la Corte che precisazioni aggiuntive in ambito di cessione del credito sono contenute nella successiva Circolare n. 29/2009, di contenuto non difforma dalle suindicate conclusioni, con la previsione che, ferma restando la validità complessiva delle enunciazioni esposte nella precedente circolare, qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto) - indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione - la verifica prevista dall'articolo 48 bis, come già indicato nella cennata circolare n. 22/2008, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente) dato che, in assenza del consenso del debitore, non necessario ai sensi dell'articolo 1260 c.c., la amministrazione può, infatti, opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario. Invero, con la cessione del credito - subentrando il cessionario nel diritto di credito del cedente e sostituendosi ad esso nella medesima posizione - non può determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a causa della cessione del credito in cui, tra l'altro, non ha avuto direttamente parte" (v. Corte d'Appello Napoli, sentenza 1565/21, in senso conforme anche Tribunale Napoli, sentenza 9219/22).

Aderendo al superiore indirizzo giurisprudenziale, va, quindi, affermata la piena legittimità del controllo ex art.48 bis DPR 602/73 eseguito dall' *Parte_1* nei confronti della [...] *CP_2* (creditore cedente), cui ha fatto seguito l'altrettanto legittimo rifiuto del pagamento opposto all' *CP_1* (cessionario), in ragione degli accertati debiti tributari della cedente. Nella specie, infatti, la cessione dei crediti da parte di *Controparte_2* (cedente) in favore di *CP_1* (cessionaria) non risulta essere avvenuta con il consenso espresso del debitore ceduto (*Parte_1* [...]), al quale è stata semplicemente notificata, di talchè permane il diritto del debitore ceduto di

opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, tra cui quella ex art.48 bis DPR 602/73, rifiutando, di conseguenza, il pagamento.

Per le esposte motivazioni l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta dall' *Parte_1*

[...] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.655/20.

Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Catania, il *Data_16*

II GIUDICE

dott. Nicola La Mantia

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011